

Intervento dell'Assessore Luigi Mazzuto – Coordinatore della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

In premessa la Commissione Politiche Sociali ritiene di affermare il principio della leale collaborazione con il Governo nazionale per supportare su base territoriale l'implementazione del Reddito di Cittadinanza, al fine di favorire la più piena e diffusa informazione di tutti i cittadini potenzialmente interessati dall'accesso alla misura, la più diretta partecipazione e la più tempestiva ed efficace presa in carico degli aventi diritto al beneficio, a condizione, tuttavia, che sia meglio chiarita la governance per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza (RdC), e con essa i profili di responsabilità, i dispositivi procedurali, gli strumenti e le risorse per supportare le diverse fasi di lavorazione della misura stessa.

In via preliminare si prende atto che il Decreto affronta alcuni elementi di “debolezza” che le Regioni avevano segnalato rispetto alla sperimentazione del SIA e poi del REI. In particolare:

- la previsione di risorse economiche complessive più elevate;
- il riconoscimento ai beneficiari di importi mensili più significativi;
- l'aumento dei requisiti economici per l'accesso alla misura;
- azioni mirate per il superamento delle criticità legate al funzionamento dei Centri per l'Impiego.

Prendendo atto della impostazione complessiva del RdC e di quanto affermato a corredo del Decreto per quanto attiene alle coperture finanziarie e alle stime della platea massima di riferimento, si ritiene, tuttavia, necessario segnalare alcuni dei punti del Decreto che, se rimanessero confermati nel testo del Decreto convertito in Legge, porrebbero rilevanti criticità e, con esse, costi amministrativi, tempi di realizzazione e risultati del tutto al di sotto delle attese e dei target dichiarati.

1. I requisiti di accesso

Con riferimento ai requisiti di accesso di cui all'art. 2 comma 1 lett. A), il punto 2) fa riferimento alla “*residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo*”. Senza voler entrare nel merito della scelta, si rappresenta, tuttavia, la onerosità della verifica del possesso di questo requisito, posto a carico dei Comuni – nelle more della attivazione dell'Anagrafe Unica Nazionale, visto che ciascun Comune annota nel certificato di residenza solo il Comune di provenienza, da cui occorre verificare la durata del precedente periodo di residenza, e poi andare indietro di Comune in Comune fino alla totalizzazione di minimo 10 anni. Si tratta di una attività di vera e propria indagine anagrafica, assai costosa e certamente non espletabile in appena 5 gg., in tutti i casi in cui il richiedente non sia rimasto stabilmente una vita nello stesso Comune.

Con riferimento alla scala di equivalenza di cui al comma 5 dell'art. 2 si chiede di verificarne la congruenza, atteso che i punteggi non sembrano generare uno specifico favor per famiglie numerose ed in particolare per famiglie con uno o più figli minori rispetto alla presenza di uno o più di figli maggiorenni.

Con riferimento ai criteri di determinazione del reddito familiare, con specifico riferimento all'art. 2 comma 7 e 8, ai fini del rilascio del RdC, si ritiene che debba essere meglio chiarito quali siano tutti i redditi che entrano, oppure no, alla determinazione del reddito, con specifico riferimento alle misure regionali di sostegno al reddito già implementate negli anni precedenti a regia regionale, sia quando dette misure sono state oggetto di apposita intesa tra Regione e MLPS sia quando non sono state oggetto di intesa.

Inoltre si chiede una formulazione più chiara del comma 9 dell'art. 2 con specifico riferimento alla possibile compatibilità del RdC con un'altra misura di sostegno al reddito regionale, al fine di consentire alle Regioni o alle Province Autonome di eventualmente integrare l'erogazione monetaria del RdC, anche quando non *“ricorrono le condizioni di cui al presente articolo”*, anche perché non è chiaro a cosa ci si riferisca: alla presenza di una intesa di cui al comma 8, ovvero al possesso dei requisiti fissati al comma 1, ad esempio quello della residenza, o della nuova soglia ISEE o del nuovo reddito familiare.

2. La costruzione del patto di inclusione e i supporti sociali

Con riferimento a quanto indicato al comma 12 dell'art. 12 , dove si afferma che *“Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017”*, è assolutamente importante che si assicuri continuità alla attuazione dei Piani territoriali per il contrasto alle povertà che in tutti gli Ambiti territoriali i Comuni associati si sono impegnati a realizzare per effetto di quanto previsto al Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 recante: *“Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà”*.

Peraltro in più punti del Decreto Legge si fa riferimento ai soli Comuni e mai alla gestione associata tra essi per la gestione dei servizi sociali alla persona e alla comunità e per i servizi per il contrasto alle povertà, cui invece fanno stringente riferimento la l. n. 33/2017, il D. Lgs. N. 147/2017 e il conseguente Piano Nazionale per il contrasto alle povertà approvato con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018; si sottolinea che mentre alcune Regioni hanno investito su misure integrative ai precedenti dispositivi di contrasto alla povertà, altre hanno accompagnato queste norme con politiche miranti ad ottimizzare la gestione dei diversi servizi attraverso una loro aggregazione, anche innovativa, in Ambiti Territoriali definiti ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n° 328.

3. Il percorso di presa in carico e il ruolo dei Comuni

Il comma 5 dell'art 4 individua criteri oggettivi per la selezione del tipo di percorso (lavorativo o socio assistenziale) non del tutto convincenti che necessariamente richiederanno successive collaborazioni tra i servizi per una presa in carico congiunta: *“Il richiedente, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai Centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:*

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;*
- b) età inferiore a 26 anni;*
- c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;*
- d) aver sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.”*

A riguardo appare necessario precisare chi assolve alla funzione di smistamento dell'utenza e dispone l'invio del beneficiario ai servizi sociali (piattaforma, Centri per l'impiego,.....).

Il comma. 11 dell'art. 4 prevede che *“(…) Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'Inclusione Sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza”*. Occorre chiarire quali siano i confini dell'attività dei diversi servizi e del personale in essi operante, atteso che la valutazione multidimensionale richiede le necessarie competenze. Allo stesso modo andranno definite le modalità per il trasferimento delle informazioni necessarie sul caso e i dispositivi decisionali conseguenti, anche con riferimento ad una fase transitoria in cui la piattaforma di gestione delle domande e dei beneficiari non sarà a regime. In tutto questo si ritiene vada salvaguardato quanto già sperimentato positivamente nell'ambito del REI.

Inoltre, con riferimento a quanto previsto all'art. 4 comma 15 del Decreto Legge, nel punto in cui si prevede che per i beneficiari del Rdc siano predisposti dei *“progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali”*, si segnala che tale attività comporta pesanti oneri organizzativi ed economici di cui il decreto sembra non tener conto, se non nel concedere sei mesi di tempo per la predisposizione e l'organizzazione degli stessi. Non è chiaro cosa avvenga nel caso in cui i Comuni non siano nelle condizioni di attivare un numero sufficiente di *“progetti utili alla collettività”*.

4. Il ruolo delle Regioni

Solo al comma 7 dell'art. 4 è evocata la necessità della intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni unicamente sullo schema di decreto ministeriale per l'approvazione delle linee guida e i modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, mentre non si prevede alcuna altra intesa con riguardo agli impatti che il RdC inevitabilmente produrrà sulla organizzazione e sulla dinamica della domanda dei servizi alla persona e alla famiglia la cui programmazione e organizzazione sono di competenza esclusiva delle Regioni, che affiancano e coordinano i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali.

Eppure occorre che molti punti del flusso procedurale previsto dal Decreto siano chiariti e oggetto di specifica intesa tra Stato e Regioni e Province Autonome, anche per definire le condizioni di collaborazione interistituzionale su RdC e altre misure regionali di sostegno economico, per la quale non si può prescindere dalla conoscenza tempestiva delle domande presentate e del loro esito, anche al fine di rideterminare le platee di riferimento per le misure regionali e gli importi da corrispondere, nonché dalla attivazione dei necessari canali di cooperazione applicativa.

Alla luce di quanto sopra riteniamo vada riaffermato nel Decreto il ruolo delle Regioni non solo in ordine alle competenze loro affidate dal Titolo V della Costituzione in materia di Politiche sociali, ma anche alla richiesta pervenuta dai territori (Comuni, Città metropolitane e ATS) di un ruolo forte delle stesse al fine di supportare i diversi enti territoriali con il coordinamento più pieno della programmazione delle politiche sociali, della formazione, del lavoro e con il supporto alla organizzazione delle reti dei servizi, che in misura sempre maggiore sono richiesti dai nuclei familiari dei percettori delle misure di sostegno al reddito, come ci evidenzia, peraltro il biennio appena trascorso di implementazione del Reddito di Inclusione (preceduto dal SIA).